

COMUNE DI FIDENZA

REGOLAMENTO COMUNALE DEL MATRIMONIO E DELLE UNIONI CIVILI CELEBRATO DAVANTI ALL'UFFICIALE DELLO STATO CIVILE

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 81 del 14 dicembre 2017

Art. 1

Oggetto e finalità del regolamento

Il presente regolamento disciplina le modalità di celebrazione del matrimonio e dell'unione civile davanti all'Ufficiale dello Stato Civile nel rispetto della normativa vigente.

La celebrazione del matrimonio e dell'unione civile è attività istituzionale garantita.

Art. 2

Funzioni

La celebrazione dei matrimoni e delle unioni civili viene effettuata dal Sindaco nelle funzioni di Ufficiale dello Stato Civile ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1 del D.P.R. 03.11.2000, n. 396.

Il Sindaco può delegare con apposito atto le funzioni di Ufficiale di Stato Civile agli Assessori comunali, ai Consiglieri comunali, ai dipendenti a tempo indeterminato del Comune oppure ai cittadini italiani che hanno requisiti per la elezione a Consigliere comunale.

Art. 3

Luogo della celebrazione

I matrimoni e le unioni civili vengono celebrati pubblicamente, su richiesta degli interessati, presso la sala del Consiglio Comunale, al Teatro comunale "G. Magnani" oppure presso la Sala del Ridotto del predetto Teatro comunale. L'uso della sala del Consiglio Comunale è vincolata al parere favorevole dell'Ufficio di Segreteria del Sindaco, l'uso del Teatro "G. Magnani" nonché della Sala del Ridotto del Teatro è vincolata al parere favorevole dell'Ufficio Cultura.

Art. 4

Giorni e orario di celebrazione

In via ordinaria i matrimoni e le costituzioni delle unioni civili sono celebrati dal lunedì al sabato all'interno dell'orario d'ufficio del servizio di Stato Civile ovvero dalle ore 9,30 alle ore 12,00 e dalle ore 14.30 alle ore 16,00 nel puntuale rispetto dell'orario stabilito.

I matrimoni e le costituzioni delle unioni civili vengono celebrati altresì nel pomeriggio di sabato, al di fuori dell'orario d'ufficio dello Stato Civile, dalle ore 15,00 alle ore 17,00.

Non sono celebrati matrimoni e unioni civili nei giorni festivi e nelle seguenti date:

1° e 6 Gennaio

il sabato antecedente la Pasqua, il giorno di Pasqua e il Lunedì dell'Angelo

25 Aprile

1° Maggio

2 Giugno

15 Agosto

9 Ottobre

1° Novembre

8 Dicembre

24, 25, 26 e 31 Dicembre

Art. 5

Tariffe

La celebrazione dei matrimoni e delle unioni civili è gratuita qualora si svolga presso la sala del Consiglio Comunale, dal lunedì al sabato mattina, all'interno degli orari di servizio dell'Ufficio di Stato civile di cui all'art. 4, ove uno o entrambi i nubendi o coloro che intendano costituire unioni civili siano residenti. Le celebrazioni dei matrimoni e delle unioni civili che si svolgeranno in altri giorni, orari e sedi saranno subordinate al pagamento delle tariffe stabilite con apposita delibera di Giunta Comunale.

Le tariffe menzionate nell'allegato sono diversificate in ragione della residenza dei nubendi o di coloro che intendano costituire unioni civili.

Ove i matrimoni avvengano per delega le tariffe sono comunque dovute.

Nella determinazione delle tariffe sono considerati a titolo di rimborso il costo del personale necessario per l'espletamento del servizio ed il costo dei servizi offerti per la celebrazione del rito (spese gestionali, riscaldamento, pulizia delle sale e delle adiacenze).

Art. 6

Organizzazione del servizio e assistenza alla celebrazione

All'ufficio di Stato Civile compete l'organizzazione della celebrazione dei matrimoni e delle unioni civili in relazione alla sola attuazione degli adempimenti in materia di stato civile ed in relazione alla sola prenotazione delle sale in accordo con l'Ufficio Cultura e l'Ufficio di Segreteria del Sindaco.

L'Ufficio di Stato Civile comunica la richiesta di eventuali servizi aggiuntivi all'ufficio di Segreteria del Sindaco affinché lo stesso provveda a coordinare la cerimonia. L'assistenza alla celebrazione è effettuata dal cerimoniere o, in sua assenza o impedimento, dal personale dell'ufficio di Stato Civile.

La richiesta relativa all'uso delle sale deve essere di regola presentata all'atto delle pubblicazioni di matrimonio o all'atto della dichiarazione di costituzione dell'unione civile ed è vincolata alla disponibilità della sala nella data fissata. Il pagamento relativo all'uso delle sale, ove previsto, dovrà essere effettuato entro e non oltre 15 giorni dalla data di celebrazione.

Sono consentiti allestimenti e addobbi floreali delle sale a cura e spese dei richiedenti con le modalità previamente concordate con l'ufficio di Segreteria del Sindaco e con l'Ufficio Cultura. Al termine della cerimonia arredi ed addobbi dovranno essere tempestivamente ed integralmente rimossi. La sala dovrà essere restituita nelle medesime condizioni in cui è stata concessa per la celebrazione. Il Comune si intende sollevato da ogni responsabilità legata alla custodia degli arredi ed addobbi disposti dai richiedenti.

E' vietato il lancio di riso, coriandoli, confetti o altro materiale all'interno delle sale destinate alla celebrazione delle cerimonie, così come nelle annesse pertinenze ed adiacenze. In caso di violazioni alla presente disposizione, gli sposi saranno tenuti a rifondere il Comune delle spese di pulizia aggiuntive. Non è inoltre consentito introdurre cibi o bevande all'interno dei suindicati locali.

Considerato il pregio dei luoghi deputati allo svolgimento delle cerimonie, è richiesto il massimo rispetto e la massima cura nell'uso dei medesimi. Nel caso in cui si verificano danni alle strutture concesse per la celebrazione del matrimonio e dell'unione civile, l'ammontare dei danni stessi, salvo identificazione del diretto responsabile, sarà addebitato al soggetto richiedente.

Art. 7

Casi non previsti dal regolamento

Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, trovano applicazione:

- il Codice Civile
- il D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396
- il D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267
- lo Statuto Comunale
- La legge 20 maggio 2016 n. 76 e relative disposizioni attuative.